SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 ottobre 1990, n. 289.

Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Beneficiari

1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 *hertz*, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.

2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di *handicap*.

3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.

5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.

Art. 2.

Modalità di concessione

1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.

2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.

3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

Art. 3.

Incompatibilità

1. L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole.

Art. 4.

Adeguamento di indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le indennità previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:

a) lire 30.000 mensili per l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;

b) lire 15.000 mensili per l'indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;

c) lire 15.000 mensili per la speciale indennità concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;

d) lire 15.000 mensili per l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.

Art. 5.
Minori ciechi assoluti pluriminorati

1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis* (*Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati*). — *1.* Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 è aumentata del 45 per cento».

Art. 6.
Potenziamento della rete di trasmissione dati del Ministero dell'interno

1. Per finalità connesse alla gestione del servizio di concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall'anno 1991, è autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui quale partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.

Art. 7.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento «Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili - e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 13 (*Assegno mensile*). — Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di L. 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche».

N.B. — L'art. 22 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto dal presente art. 13 dal 1° luglio 1972. [v. però appresso l'art. 7 D.L. n. 30/1974].

Per opportuna conoscenza del lettore si riportano i testi delle seguenti disposizioni legislative:

— Art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291):

«Art. 9. — 1. A modifica dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacità lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi è elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 1.

2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni».

— Art. 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 (Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti):

«Art. 11. — In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi sei mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

— Art. 7 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114:

«Art. 7 (*Mutilati ed invalidi civili*). — La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 38.000.

L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 13 della citata legge, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 35.000 mensili.

L'assegno a favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 35.000 mensili».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 173/1988 (Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988) è il seguente:

«Art. 3 (*Norme per il riconoscimento della invalidità civile*). — 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970,

n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» — di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore — che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» — di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della comissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità».

— Il D.M. 20 luglio 1989, reca: «Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici».

Note all'art. 3:

— La legge n. 406/1968 reca: «Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili».

— La legge n. 18/1980 reca: «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili».

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) è il seguente:

«Art. 3 *(Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'art. 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. L'indennità speciale di cui al commá 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.

4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Art. 4 *(Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'art. 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 508/1988 è il seguente:

«Art. 2 *(Misura e periodicità delle indennità di accompagnamento)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 1, allegata alla legge medesima.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, allegata alla legge medesima.

5. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici mensilità».

Nota all'art. 5:

— Per la citata legge n. 508/1988 si veda nelle note all'art. 3.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3557):

Presentato dall'on. PIRO ed altri il 25 gennaio 1989.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 19 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XII commissione e approvato il 4 luglio 1990, in un testo unificato con atti n. 3625 (ARMELLIN ed altri) e 3678 (DIGNANI GRIMALDI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2361):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 24 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 26 settembre 1990 e approvato il 27 settembre 1990.

90G0344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1990.

Modificazione del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione «Parmigiano Reggiano».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1955, n. 1269, ed in particolare l'art. 1 con il quale è riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» e viene approvato il relativo standard di produzione;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1983 con il quale viene modificato lo standard di produzione già approvato con il citato decreto n. 1269 nel senso di consentire la produzione del formaggio «Parmigiano Reggiano» nell'intero arco dell'anno;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano Reggiano in data 28 febbraio 1989 tendente ad ottenere una integrazione dello standard di produzione del «Parmigiano Reggiano» onde completare l'assetto produttivo del formaggio stesso in relazione alla modifica ad esso apportata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 e consentire che la maturazione naturale del formaggio si protragga per almeno dodici mesi dalla data del suo inizio;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi espresso nella riunione del 20 aprile 1989 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1989 e successivamente rettificato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1989;

Considerato che allo stato attuale si vengono a determinare periodi di maturazione di diversa durata per il prodotto ottenuto dal 12 novembre al 31 marzo e per quello ottenuto al di fuori di detto periodo dato che è previsto per completare la maturazione il superamento di una estate indipendetemente dalla data di inizio della maturazione stessa;

Considerato che con la modifica richiesta il Parmigiano Reggiano risulterà sottoposto ad un periodo di maturazione di identica durata indipendentemente dalla data in cui esso è stato prodotto;

Tenuto conto altresì che le caratteristiche qualitative del «Parmigiano Reggiano» non si differenziano in relazione al periodo di produzione e che conseguentemente non sussistono i presupposti perchè il periodo di maturazione sia di diversa durata;

Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti l'istanza di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Nello standard di produzione del formaggio a denominazione di origine «Parmigiano Reggiano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983 la frase «la maturazione è naturale e deve protrarsi almeno fino al termine dell'estate dell'anno successivo a quello di produzione, per quanto la resistenza alla maturazione sia anche superiore» è soppressa ed è sostituita con la frase «la maturazione è naturale e deve protrarsi per almeno dodici mesi anche se la resistenza alla maturazione è notevolmente superiore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1990

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 371

90A4391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Reggiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 14 settembre 1978 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1989;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Reggiano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Lambrusco Reggiano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni: Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericio e Lambrusco Maestri, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente; è ammessa anche la presenza in detti vigneti del vitigno Ancellotta fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

Il vino «Lambrusco Reggiano» deve essere prodotto nel territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:

Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano Cavriago, Bibbiano, Montecchio, Quattro Castella, Albinea, Rubiera, Scandiano e Casalgrande;

Novellara, Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, Vezzano sul Crostolo, Castelnovo Sotto e Gualtieri.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lambrusco Reggiano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Lambrusco Reggiano» non deve essere superiore ai q.li 150 per ettaro in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa dell'uva in vino superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Lambrusco Reggiano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, comprese quelle che determinano la tradizionale rifermentazione indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di: Mantova, Parma e Modena, sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Reggio Emilia, anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della provincia di Reggio Emilia stessa.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio previsto nel terzo comma. In tal caso le ditte di cui sopra devono apporre sull'etichetta principale applicata sulla bottiglia la dizione «vinificato fuori zona».

È vietata, per il vino «Lambrusco Reggiano», la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 6.

Il vino «Lambrusco Reggiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine con svolgimento persistente;

colore: da rosato a rubino vivace;

odore: gradevole e caratteristico;

sapore: asciutto, amabile o dolce, frizzante, non molto di corpo, armonico, fresco e gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 7 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'estratto secco netto e per l'acidità totale.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione; è tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Lambrusco Reggiano» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentata.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1990

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 344

90A4431

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 settembre 1990.

Nuova misura dell'assegno mensile d'incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze a favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico sopra richiamato;

Visto l'art. 10 della predetta legge che, nel fissare in L. 50.000 mensili il nuovo importo dell'assegno di incollocabilità, prevede che tale importo può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

Visto l'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha trasferito dall'A.N.M.I.L. all'INAIL la competenza ad erogare l'assegno suddetto, con decorrenza 1° aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'A.N.M.I.L.;

Considerato che, nella fattispecie, il comitato centrale dell'A.N.M.I.L. deve intendersi sostituito dal comitato esecutivo dell'INAIL, in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo cui la riliquidazione delle rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate dall'INAIL, deve avvenire, a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale;

Vista la delibera n. 332 del comitato esecutivo dell'INAIL, adottata nella seduta del 5 luglio 1990, con la quale si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1990;

Considerato che la nuova misura proposta è stata determinata in base alle variazioni registrate dall'ISTAT negli indici dei prezzi al consumo, per il periodo considerato;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'INAIL per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1990;

Decreta:

L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità di cui in premessa, rideterminato con cadenza annuale a norma dell'art. 20, sesto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilito, dal 1° luglio 1990, in L. 248.393.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1990

p. *Il Ministro:* CIOCIA

90A4422

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 agosto 1990.

Impegno della somma di L. 23.987.951.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Puglia, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (FIO 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto 7 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 71;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 143083, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata, per il 1990, una variazione in aumento al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo complessivo di L. 23.987.951.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto della regione Puglia «Disinquinamento golfo di Manfredonia - FIO/B» di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1983;

Ritenuto di dover devolvere alla Cassa depositi e prestiti — a valere sulla sopracitata variazione di bilancio in aumento al cap. 7090 — l'importo di L. 23.987.951.000 per il finanziamento del soprarichiamato progetto «Disinquinamento golfo di Manfredonia - FIO/B»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 23.987.951.000 è impegnata, per l'esercizio 1990, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Puglia per il finanziamento del progetto «Disinquinamento golfo di Manfredonia - FIO/B» di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 23.987.951.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 114

90A4421

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 5/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 23 febbraio 1989

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A/5* - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Var-Zeta - Ismunit		
1 fl liof 500 mg	26264/010	58.610
1 fl liof 1000 mg	26264/022	113.500
1 fl liof 2500 mg	26264/034	277.240
1 fl liof 5000 mg	26264/046	550.340

ALLEGATO *A/5* - MOD.

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Lyssavac N Berna - Berna		
1 fl liof + 1 f 1 ml	24407/025	17.360

90A4394

DELIBERAZIONE 12 luglio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 17/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico con note del 10 aprile 1989, 11 e 23 maggio 1989, 3, 12, 15, 28 e 30 giugno 1989;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 12 luglio 1989

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A/2* - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Avantrin - Inverni Beffa		
30 cpr 100 mg	26002/016	23.025
iv 6 f 100 mg	26002/028	8.770
Bevoren - Simes		
30 cpr 100 mg	25892/011	23.025
iv 6 f 100 mg 3 ml	25892/023	8.770

ALLEGATO *A/2* - MOD.

SERIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Cycloviran - Sigmatau		
25 cpr 400 mg	25299/076	109.710
MS Contin - Chinoin		
16 disc 100 mg	25624/040	36.310
Vistagan - Allergan		
0,25% coll 5 ml	25737/038	5.690
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Geffer - Boehr. Mannh.		
os grat 30 bust	23358/056	4.890
Lio-Morbillo - ISM		
1 fl liof + f solv 0,5 ml	24786/028	5.635
Spasmoplus - Ciba Geigy		
5 supp	20617/027	2.865

90A4395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la composizione del Governo

Con proprio decreto in data 16 ottobre 1990, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro dell'interno rassegnate dall'on. avv. prof. Antonio Gava, deputato al Parlamento, ed ha contestualmente nominato nella medesima carica l'on. prof. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento.

90A4467

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.p.a. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. N.I.O - Nuove iniziative per l'occupazione*, con sede in Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. INCO - Iniziative calabresi per l'occupazione*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. INCO 2 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 2*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. INCO 1 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali di Brindisi*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.r.l. SATIN - Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.p.a. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.p.a. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Villacidro e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. N.I.S.I. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.p.a. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.p.a. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. N.A.I.C. - Nuove attività industriali Chieti*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Industria Napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.p.a. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.p.a. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.p.a. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l. Industria del Volturno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. Nuova industria pontina*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.p.a. Nuova industria pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. A.I.A. - Attività industrie abruzzesi*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. N.I.T. - Nuove iniziative teramane*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. P.A.T. - Promozione attività Teramo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. S.V.I.C.- Sviluppo iniziative cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. Idris - Ex Valdadige laterizi*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.r.l. Iniziative del Basento*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziative apuliane*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.p.a. Iniziative apuliane*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.r.l. Iniziativa siciliana*, con sede in Agrigento e stabilimento di Agrigento:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Sila 82*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Industria del Tirreno*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Nuove industrie cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.r.l. Sarda Deriver*, con sede in Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Società irpina*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.p.a. Società irpina*, con sede in Atripalda (Avellino) e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. Svap Umbria*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Lameziana industrie*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.r.l. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.p.a. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.r.l. N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.p.a. N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.p.a. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

67) *S.r.l. N.I.O.S. - Nuove iniziative per l'occupazione in Sardegna*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

68) *S.r.l. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.p.a. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.r.l. ICEL - Iniziative casertane per l'elettronica*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. I.F.E.L. - Iniziativa frusinate per l'elettronica*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. Pallanza*, con sede in Verbania Pallanza (Novara) e stabilimento di Verbania Pallanza (Novara):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 193/84, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Società promozione reimpiego pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Promozione reimpiego*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. R.I.E. - Romana industrie elettroniche*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.r.l. Promozione reimpiego Arezzo*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.p.a. Industria pontina elettronica*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 5 ottobre 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

79) *S.r.l. I.L.E. Industria laziale elettronica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 5 ottobre 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

80) *S.p.a. Iniziative reimpiego Sulmona*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

81) *S.p.a. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

82) *S.p.a. S.I.R.T. - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manif. lane G. Marzotto & F. - Div. Lebole moda* ex *Lebole moda*, con sede in Arezzo e stabilimenti di Arezzo e Castelfocognano (Arezzo):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 30 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, n. 10738/1.

2) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano, centro ricerche di Bollate (Milano), sede, uffici vendita e filiali di Milano e stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: al 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Montefibre* già S.I.P.A., con sede in Milano e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Italiana Coke*, con sede in Milano e stabilimenti di Avenza - Carrara (Massa Carrara), La Spezia:

periodo: dal 20 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990 - 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Maglificio Santacaterina*, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari) e stabilimento di Acquaviva delle Fonti (Bari):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 aprile 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1989: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Alfa*, con sede in Novafeltria (Pesaro) e stabilimento di Talamello (Pesaro):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 30 giugno 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Istituto Donegani*, con sede in Novara e stabilimento di Napoli-Barra:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Inter-El già Balcani*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Osimo (Ancona):

periodo: dal 25 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge 301/79) - fallimento del 28 marzo 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Melody Guitars*, con sede in Montelupone (Macerata) e stabilimento di Montelupone (Macerata):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Kartopac*, con sede in Ancona e stabilimento di Osimo Scalo (Ancona):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

12) *S.p.a. I.C.S. Cidneo*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Fonderia Breda*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. S.G.T. - Società generale termotecnica*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari - Cittadella (Padova) - Uffici di Sesto Fiorentino (Fienze):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Calzaturificio Walkover*, con sede in Manfredonia (Foggia) già Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. P.M.S. - Produzione macchine speciali*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Novara):

periodo: dal 18 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Antonio De Rocco industria calzature*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 3 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *Ditta tomaificio E.M.C.A. di Altomare Carlo*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 dicembre 1987 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 22 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *Ditta tomaificio E.M.C.A. di Altomare Carlo*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 19 giugno 1990 al 22 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 dicembre 1987 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 22 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. F.lli A. F. Gusmai*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. I Filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 11051/9.

22) *S.p.a. I Filati di Cordenons*, con sede in Cordenons (Pordenone) e stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 11051/10.

23) *Ditta Ca.Ri.Ma.V. calzaturificio*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.r.l. G.T.A.*, con sede in Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Pagliare del Tronto, frazione Spinetoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.r.l. Calzaturificio Framar*, con sede in Alezio (Lecce) e stabilimento di Alezio (Lecce):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 17 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.a.s. New Nice Shoes*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 18 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 10524/23.

27) *S.a.s. New Nice Shoes*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 19 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 aprile 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 19 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.a.s. New Nice Shoes*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 aprile 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
prima concessione: dal 19 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.a.s. I.S.E.M. eredi di Colaianni Vincenzo*, con sede in Palo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.r.l. 2 Elle Lucera legno*, con sede in Foggia e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. New Garcia confezioni*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Urbania (Pesaro):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 28 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Colavincenzo Virgilio*, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila) e stabilimento di Castel di Sangro (L'Aquila):

periodo: dal 19 febbraio 1990 all'11 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 22 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

Esclusi lavoratori in contratto di formazione lavoro.

2) *S.r.l. Colavincenzo Virgilio*, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila) e stabilimento di Castel di Sangro (L'Aquila):

periodo: dal 12 aprile 1990 all'11 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 12 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Indusnova meridionale*, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti):

periodo: dal 10 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 giugno 1989 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dall'8 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. P. V. Meccanica*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 13 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a S.T.S.*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 13 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Omcav*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Idea*, con sede in Giarre (Catania) e stabilimento di S. Paolo di Noto (Siracusa):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

8) *Icem di Montanaro Everardo Antonio*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 17 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Ceat cavi industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Ascoli Piceno, Settimo Torinese (Torino) e unità commerciali periferiche:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Olivero Domenico*, con sede in Torino e stabilimento di Torino;

periodo: dal 13 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 maggio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'11 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Manganelli*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Sezzadio (Alessandria):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Barberis cantieri*, con sede in Muggiano di Lerici (La Spezia) e stabilimenti di Muggiano di Lerici (La Spezia), Piano di Vezzano Ligure, località Vedesella (La Spezia):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

5) *S.p.a. Girmi BSR* ora *Girmi*, con sede in Milano e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Invet*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 15 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *Ditta Tarzia Michele*, con sede in Candiolo (Torino) e stabilimento di Candiolo (Torino):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 28 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Coros*, con sede in Cogne (Aosta) e stabilimento di Cogne (Aosta):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A4402

MINISTERO DEL TESORO

N. 198

Corso dei cambi del 10 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1145,400	1145,400	1145,40	1145,400	1145,400	1145,400	1144,890	1145,400	1145,400	—
E.C.U.	1553,550	1553,550	1554 —	1553,550	1553,550	1553,550	1553,500	1553,550	1553,550	—
Marco tedesco	749,610	749,610	750 —	749,610	749,610	749,610	749,590	749,610	749,610	—
Franco francese	223,900	223,900	224,50	223,900	223,900	223,900	223,880	223,900	223,900	—
Lira sterlina	2251 —	2251 —	2250 —	2251 —	2251 —	2251 —	2251 —	2251 —	2251 —	—
Fiorino olandese	665,070	665,070	662,25	665,070	665,070	665,070	665,060	665,070	665,070	—
Franco belga	36,428	36,428	36,42	36,428	36,428	36,428	36,423	36,428	36,428	—
Peseta spagnola	11,906	11,906	11,92	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	—
Corona danese	196,700	196,700	197 —	196,700	196,700	196,700	196,710	196,700	196,700	—
Lira irlandese	2011,900	2011,900	2011 —	2011,900	2011,900	2011,900	2011,750	2011,900	2011,900	—
Dracma greca	7,490	7,490	7,50	7,490	7,490	7,490	7,496	7,490	7,490	—
Escudo portoghese	8,522	8,522	8,50	8,522	8,522	8,522	8,520	8,522	8,522	—
Dollaro canadese	995,400	995,400	996 —	995,400	995,400	995,400	995,400	995,400	995,400	—
Yen giapponese	8,778	8,778	8,78	8,778	8,778	8,778	8,780	8,778	8,778	—
Franco svizzero	896,320	896,320	896 —	896,320	896,320	896,320	896,500	896,320	896,320	—
Scellino austriaco	106,559	106,559	106,75	106,559	106,559	106,559	106,562	106,559	106,559	—
Corona norvegese	194,080	194,080	193,50	194,080	194,080	194,080	193,600	194,080	194,080	—
Corona svedese	203,140	203,140	203,25	203,140	203,140	203,140	203,170	203,140	203,140	—
Marco finlandese	317,150	317,150	317 —	317,150	317,150	317,150	316,880	317,150	317,150	—
Dollaro australiano	947 —	947 —	948 —	947 —	947 —	947 —	946,800	947 —	947 —	—

Media dei titoli del 10 ottobre 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 18-10-1985/90	99,950
» » » » 1-11-1983/90	100,100
» » » » 18-11-1985/90	100,300
» » » » 1-12-1983/90	100,450
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	100,525
» » » » 17- 1-1986/91	100,300
» » » » 1- 2-1984/91	100,525
» » » » 18- 2-1986/91	100,325
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	100,325
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	100,900

Certificati di credito del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	. . . .	100,800
» »	»	»	1- 8-1984/91	. . . .	100,775
» »	»	»	1- 9-1984/91	. . . .	100,700
» »	»	»	1-10-1984/91	. . . .	100,925
» »	»	»	1-11-1984/91	. . . .	100,925
» »	»	»	1-12-1984/91	. . . .	100,950
» »	»	»	1- 1-1985/92	. . . .	101,925
» »	»	»	1- 2-1985/92	. . . .	100,750
» »	»	»	18- 4-1986/92	. . . .	100,825
» »	»	»	19- 5-1986/92	. . . .	100,700
» »	»	»	20- 7-1987/92	. . . .	100,675
» »	»	»	19- 8-1987/92	. . . .	100,600
» »	»	»	1-11-1987/92	. . . .	100,625
» »	»	»	1-12-1987/92	. . . .	100,400
» »	»	»	1- 1-1988/93	. . . .	100,275
» »	»	»	1- 2-1988/93	. . . .	100,175
» »	»	»	1- 3-1988/93	. . . .	100,100
» »	»	»	1- 4-1988/93	. . . .	100,125
» »	»	»	1- 5-1988/93	. . . .	100,650
» »	»	»	1- 6-1988/93	. . . .	100,725
» »	»	»	18- 6-1986/93	. . . .	99,875
» »	»	»	1- 7-1988/93	. . . .	100,575
» »	»	»	17- 7-1986/93	. . . .	99,925
» »	»	»	1- 8-1988/93	. . . .	100,775
» »	»	»	19- 8-1986/93	. . . .	99,600
» »	»	»	1- 9-1988/93	. . . .	100,275
» »	»	»	18- 9-1986/93	. . . .	99,450
» »	»	»	1-10-1988/93	. . . .	100,325
» »	»	»	20-10-1986/93	. . . .	98,900
» »	»	»	1-11-1988/93	. . . .	100,675
» »	»	»	18-11-1986/93	. . . .	99,100
» »	»	»	19-12-1986/93	. . . .	99,750
» »	»	»	1- 1-1989/94	. . . .	100,200
» »	»	»	1- 2-1989/94	. . . .	100,050
» »	»	»	1- 3-1989/94	. . . .	99,950
» »	»	»	15- 3-1989/94	. . . .	100 —
» »	»	»	1- 4-1989/94	. . . .	99,950
» »	»	»	1- 9-1988/94	. . . .	98,950
» »	»	»	1-10-1987/94	. . . .	99,025
» »	»	»	1-11-1988/94	. . . .	99 —
» »	»	»	1- 1-1990/95	. . . .	99,025
» »	»	»	1- 2-1985/95	. . . .	99,925
» »	»	»	1- 3-1985/95	. . . .	97,750
» »	»	»	1- 4-1985/95	. . . .	98,100
» »	»	»	1- 5-1985/95	. . . .	97,550
» »	»	»	1- 6-1985/95	. . . .	97,575
» »	»	»	1- 7-1985/95	. . . .	97,800
» »	»	»	1- 8-1985/95	. . . .	99,150
» »	»	»	1- 9-1985/95	. . . .	98,050
» »	»	»	1-10-1985/95	. . . .	97,600
» »	»	»	1-11-1985/95	. . . .	97,850
» »	»	»	1-12-1985/95	. . . .	97,975
» »	»	»	1- 1-1986/96	. . . .	98,025
» »	»	»	1- 1-1986/96 II	. .	98,325
» »	»	»	1- 2-1986/96	. . . .	99,325
» »	»	»	1- 3-1986/96	. . . .	98,300
» »	»	»	1- 4-1986/96	. . . .	98,125
» »	»	»	1- 5-1986/96	. . . .	98,125
» »	»	»	1- 6-1986/96	. . . .	98,400
» »	»	»	1- 7-1986/96	. . . .	98,250
» »	»	»	1- 8-1986/96	. . . .	97,450
» »	»	»	1- 9-1986/96	. . . .	97,300
» »	»	»	1-10-1986/96	. . . .	95,300
» »	»	»	1-11-1986/96	. . . .	95,475
» »	»	»	1-12-1986/96	. . . .	95,875
» »	»	»	1- 1-1987/97	. . . .	95,700
» »	»	»	1- 2-1987/97	. . . .	95,675
» »	»	»	18- 2-1987/97	. . . .	95,700
» »	»	»	1- 3-1987/97	. . . .	95,625
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.	1- 4-1987/97	. . . .	95,400
» »	»	»	1- 5-1987/97	. . . .	95,525
» »	»	»	1- 6-1987/97	. . . .	96,875
» »	»	»	1- 7-1987/97	. . . .	96,075
» »	»	»	1- 8-1987/97	. . . .	95,650
» »	»	»	1- 9-1987/97	. . . .	96,650

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,800
» » »	9,25%	1-12-1990	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,925
» » »	11,50%	1-11-1991	99,725
» » »	11,50%	21-12-1991	99,775
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,950
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,625
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,525
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,350
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	97 —
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,875
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,200
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,150
» » »	12,50%	1-10-1992	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,400
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,725
» » »	12,50%	1-10-1993	98,125
» » »	12,50%	1-11-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,025
» » »	12,50%	17-11-1993	97,625
» » »	12,50%	1-12-1993	97,475
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,700
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97 —

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,800
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	100,800
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	97,425
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	96 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	95,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	95,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	101,500
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	97,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	98,275
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	96,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	93,400
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	93 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	92,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	96,425
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	92 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	92,075
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	95,875
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	90,650
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	96,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	90,600
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	96 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	95,400
» » » »	20-10-1989/94	10,15% .	96,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	96,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M10100

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni al decreto ministeriale 20 maggio 1987 concernente le tariffe dei compensi dovuti dai costitutori di novità vegetali

Con decreto ministeriale 20 settembre 1990 l'art. 1 del decreto ministeriale 20 maggio 1987, alla voce floricole, è così modificato:

	Anni di prova	Totale tariffe
Floricole:		
a) per fiore reciso:		
garofano, crisantemo, margherita, gerbera, gladiolo, lilium, ranuncolo, iris, fresia	1	450.000
rosa	2	900.000
b) per vaso:		
garofano, crisantemo, margherita, ciclamino, gerbera, geranio, pelargonium, petunia, saint-paulia, poinsettia, begonia	1	600.000
rosa, croton, dracena, lagastroemia, dieffenbachia	2	1.200.000
è inoltre aggiunta la voce tabacco:		
tabacco	2	1.600.000

90A4441

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina del presidente dell'Ente autonomo gestione cinema

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1990, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle partecipazioni statali, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1990, registro n. 14 Partecipazioni statali, foglio n. 389, il signor Ivo Lucio Grippo è stato confermato, per un triennio, nella carica di presidente dell'Ente autonomo gestione cinema.

90A4440

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Grosseto - 1° circolo ad accettare una donazione

Con decreto n. 79 dell'11 giugno 1990 del prefetto della provincia di Grosseto la direzione didattica - 1° circolo, di Grosseto è stata autorizzata ad accettare la donazione del valore di L. 1.211.864, disposta dalla Soc. autotrasporti maremmana - S.a.s.

90A4405

Autorizzazione alla direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno ad accettare una donazione

Con decreto n. 2052 dell'11 aprile 1990 del prefetto della provincia di Pisa la direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno è stata autorizzata ad accettare la donazione del valore di L. 3.180.000, disposta dalla Cassa di risparmio di S. Miniato e dall'amministrazione comunale di Montopoli in Val d'Arno.

90A4406

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 217,6.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1990 rispetto al settembre 1989 risulta pari a più 6,3 (seivirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1990 rispetto a settembre 1988 risulta pari a più 13,4 (tredicivirgolaquattro).

90A4456

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 10 aprile 1990, n. 1755, controllata dalla C.C.A.A.R.E.R. nella seduta dell'11 maggio 1990, prot. n. 3536/2516-1, la Società per azioni Terme di S. Andrea, con sede in Piacenza, via 4 Novembre, 132 e stabilimento in S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma), codice fiscale n. 00145620340, è stata autorizzata alla modifica delle etichette e dei bollini di spalla dei contenitori dell'acqua minerale naturale denominata «S. Andrea» di S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 10 aprile 1990, n. 1756, controllata dalla C.C.A.A.R.E.R. nella seduta dell'11 maggio 1990, prot. n. 3537/2516-2, la Società per azioni Terme di S. Andrea, con sede in Piacenza, via 4 Novembre, 132 e stabilimento in S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma), codice fiscale n. 00145620340, è stata autorizzata alla modifica delle etichette e dei bollini di spalla dei contenitori dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte chiara» di S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 10 aprile 1990, n. 1757, controllata dalla C.C.A.A.R.E.R. nella seduta dell'11 maggio 1990, prot. n. 3538/2516-3, la Società per azioni Terme di S. Andrea, con sede in Piacenza, via 4 Novembre, 132 e stabilimento in S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma), codice fiscale n. 00145620340, è stata autorizzata alla modifica delle etichette e dei bollini di spalla dei contenitori dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Lidia» di S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 10 aprile 1990, n. 1758, controllata dalla C.C.A.A.R.E.R. nella seduta dell'11 maggio 1990, prot. n. 3539/2490, la Società Cerelia sorgente acqua minerale S.p.a., con sede e stabilimento in Cereglio di Vergato (Bologna), via F.lli Benassi, 42, codice fiscale n. 03688140379, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, come bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Cerelia» di Cereglio di Vergato (Bologna) in contenitori di polietilene tereftalato atossico (PET) da litri 1,500.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale del 29 maggio 1990, n. 2627, controllata dalla C.C.A.A.R.E.R. nella seduta del 26 giugno 1990, prot. n. 4552/3161, la Società Cerelia sorgente acqua minerale S.p.a., con sede e stabilimento in Cereglio di Vergato (Bologna), via F.lli Benassi, 42, codice fiscale n. 03688140379, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Cerelia» di Cereglio di Vergato (Bologna) in contenitori di polietilene tereftalato atossico (PET) da litri 1,500.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

90A4407

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del tesoro riguardante la «Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 1990)

Nel testo dell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 31 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Banca del Monte e Cassa di risparmio *di* Faenza», si legga: «Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza».

90A4478

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- ***presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;***
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato o dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000